



COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA

PROVINCIA DI TERNI



BANDO DI CONCORSO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO PREVISTO DALLA LEGGE 9.12.1998 N° 431, ART. 11 – FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Approvato con Determinazione Area Amministrativa n. 79 del 5 Giugno 2020

L'articolo 11 della **legge 431/98** e successive modifiche e integrazioni, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito.

La Regione Umbria ha definito con D.C.R. n. 755 del 20/12/1999 i criteri e le modalità procedurali per la formazione delle graduatorie, con D.G.R. n. 39 del 19/01/2009, integrata con D.G.R. n. 1197 del 06/09/2010, i requisiti reddituali dei richiedenti ed in merito ai requisiti di cittadinanza, residenza, attività lavorativa e impossidenza si applica la disciplina stabilita dal Regolamento regionale 1/2014 coordinato con il Regolamento 4/2018.

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Non sono ammissibili le richieste di nuclei familiari che **hanno già beneficiato, per il 2019** di contributi analoghi:

- **contributi per l'autonoma sistemazione ;**
- **altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto**
- **detrazioni d'imposta sul reddito per canoni di locazione;**

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione di proprietà pubblica o privata, titolari nell'anno 2019, di un contratto registrato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- A. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;
- B. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
 - a. è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;

b. è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. ".

Il richiedente deve presentare domanda presso il Comune di residenza o nel Comune sede di lavoro. Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo è quello destinato all'abitazione di residenza o all'abitazione del luogo ove si svolge l'attività lavorativa, debitamente documentata.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

A) Requisito di "Impossidenza" : (non possesso di alloggi):

- non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, **ovunque ubicato sul territorio nazionale**, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione del requisito di impossidenza, **un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:**

- consistenza dell'immobile in "vani convenzionali": calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1,5 vani convenzionali** per un nucleo familiare di **una persona**;
 - 2 vani convenzionali** per un nucleo familiare di **due persone**;
 - 2,5 vani convenzionali** per un nucleo familiare di **tre persone**;
 - 3 vani convenzionali** per un nucleo familiare di **quattro persone**;
 - 3,5 vani convenzionali** per un nucleo familiare di **cinque persone ed oltre**;
- Non possiede il requisito il nucleo familiare **proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati**, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ovunque situati sul territorio nazionale, superiore ad € 200,00.

Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla **categoria A**.

Non è considerato proprietario il nucleo familiare titolare del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione

personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

LIMITI DI REDDITO - DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO – CANONE DI AFFITTO

B) REDDITO:

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (2018) e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS che per l'anno 2020 ammonta ad € 13.391,82, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (2018), e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

N.B.: Per l'accertamento del requisito reddituale del nucleo familiare, l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla **Dichiarazione relativa all'anno 2019, redditi anno 2018.**

C) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO IN AFFITTO:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i conduttori di alloggi inclusi nelle **categorie catastali: A/1, A/8, A/9.**

D) CANONE DI AFFITTO

Il valore del canone annuo è quello corrisposto **nell'anno 2019** e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria, i Comuni effettuano le necessarie verifiche presso gli uffici finanziari, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio dichiarate.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso gli Uffici Comunali.

Il modello è disponibile anche nel sito web del Comune di Lignano in Teverina, al seguente indirizzo: www.comune.lignanointeverina.tr.it

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare con il reddito di ciascun componente percepito nell'anno 2018 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2019, la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2019, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio e che determinano la priorità in graduatoria.

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dalla relativa documentazione:

- dichiarazione dei redditi o/cud anno 2019;
- **copia del contratto di locazione regolarmente registrato** (relativo all'anno 2019)

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00, può essere presentata direttamente al Comune, presso l'Ufficio Protocollo, e sottoscritta alla presenza del dipendente comunale addetto al ricevimento, oppure inviata tramite il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Lignano in Teverina, Via Umberto I, n. 36 – 05020 Lignano in Teverina, già sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch'essi validi, per i cittadini non appartenenti all'U.E. (art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000).

La domanda potrà essere presentata a partire dal 15 Giugno 2020 e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 15 Luglio 2020, pena l'esclusione dalla graduatoria. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse:

- Le domande pervenute al Comune di Lugnano in Teverina oltre il termine di scadenza (15 Luglio 2020).
- Per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale;
- Le domande inviate a mezzo posta senza copia fotostatica di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore;
- Le domande non sottoscritte;
- Le domande per le quali non sia stato fornito il consenso al trattamento dei dati personali;
- Le domande non redatte sul modello apposito, predisposto dalla Regione Umbria e distribuito gratuitamente dal Comune di Lugnano in Teverina;
- Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.

Si precisa che il Comune di Lugnano in Teverina **non assume responsabilità** per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Graduatoria Provvisoria

L'ufficio del Comune di Lugnano in Teverina effettua l'istruttoria delle domande pervenute, e formula le Graduatorie Provvisorie in base al reddito e all'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari definiti al punto 6. Lett. a) e b) della Deliberazione di Consiglio Regionale n.755 del 20/10/1999.

La graduatoria provvisoria, composta **dall'Elenco delle domande ammissibili per reddito imponibile e dall'Elenco provvisorio delle domande escluse**, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Entro il periodo di pubblicazione gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Lugnano in Teverina all'indirizzo: www.comune.lugnanointeverina.tr.it

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

La Graduatoria Definitiva

Decorsi i termini per gli eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio, il Responsabile del Servizio, esaminati gli stessi, formula la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, composta dall'elenco delle domande ammissibili per reddito imponibile e dall'Elenco delle domande escluse, approvata con Determinazione dell'Area Amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

L'atto di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente alla graduatoria medesima, è trasmesso alla Regione Umbria ai fini del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Umbria.

Come per la graduatoria provvisoria non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria definitiva. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Lugnano in Teverina all'indirizzo : www.comune.lugnanointeverina.tr.it

La pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line del Comune di Lugnano in Teverina sarà data adeguata diffusione.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ED EROGAZIONE DEGLI STESSI

Il Comune di Lugnano in Teverina determina, l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei richiedenti collocati nella graduatoria dei beneficiari, con **l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Regione Umbria** per i nuclei familiari in cui siano presenti persone **ultra sessantacinquenni o disabili** con percentuale d'invalidità pari al 100% - Deliberazione del Consiglio Regionale n.755 del 20/12/1999 – art. 7 capoverso 1 lettera a), e b) e tenuto conto di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n.397 del 20/05/2020 con la quale sono state ripartite le risorse effettive tra i Comuni.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il procedimento è affidato all'Istruttore Amministrativo Rag. Orietta Ruco.

Lugnano in Teverina, lì 11 Giugno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Orietta Ruco